

CPB: NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE PER AUTONOMI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E STP

1 QUADRO NORMATIVO E RATIO DELL'INTERVENTO

L'art. 9 del D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, rubricato "Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale", ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 applicabili dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Le modifiche al sistema del **Concordato Preventivo Biennale (CPB)** hanno inciso in maniera significativa sulla platea dei soggetti ammessi al regime, in particolare tra i **professionisti individuali**, le **associazioni professionali** e le **società tra professionisti (STP)**. Le novità sono applicabili a partire dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026 e si sostanziano nell'introduzione di **nuove cause di esclusione e cessazione** dal CPB, volte a rafforzare la coerenza tra le posizioni fiscali individuali e quelle degli enti associativi di riferimento.

In particolare, sono state introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale per i **contribuenti** che **dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo** e, contestualmente, **partecipano** a uno dei seguenti enti:

- **associazione senza personalità giuridica** costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR;
- **società tra professionisti** di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011;
- **società tra avvocati** di cui all'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012.

Le nuove disposizioni mirano a garantire un coordinamento tra i soggetti che operano all'interno di un medesimo contesto professionale, evitando che il singolo contribuente possa aderire al CPB in modo disallineato rispetto all'ente cui partecipa (associazione, STP, STA).

La *ratio* è chiara: **assicurare omogeneità nel perimetro di adesione al concordato**, impedendo "scelte unilaterali" che potrebbero alterare l'equilibrio del sistema di determinazione del reddito presunto e, conseguentemente, dell'imposta dovuta.

2 LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB

Il *Decreto correttivo* ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch'esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *b-quater*), (cause di esclusione) sono aggiunte le seguenti:

***b-quinquies*)** con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

***b-sexies*)** l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, **la prima fattispecie** si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati.

La disposizione prevede in tal caso l'esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l'associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

Ovviamente, è fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l'ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.

Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all'ente associativo.

Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante.

Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del *Decreto Correttivo*, si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al concordato (biennio 2025-2026) **esercitate dall'entrata in vigore del decreto, avvenuta in data 13 giugno 2025**. Ne restano pertanto esclusi i soggetti che hanno esercitato validamente l'opzione nel periodo compreso tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software CPB) e il 12 giugno 2025.

3 LE NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB

Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch'esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB (i.e., 2025/2026).

All'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b-quater), (Cessazione del concordato) sono aggiunte le seguenti:

b-quinqies) *il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;*

b-sexies) *l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla*

base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata.

Le due nuove **cause di cessazione** sono riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione o a una STP, ovvero a una società tra avvocati.

La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l'adesione al CPB da parte dell'associazione, della STP o della STA partecipata.

La **seconda casistica**, speculare alla prima, riguarda, invece, l'ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.

Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove, per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l'adesione al CPB.

Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell'entrata in vigore del predetto Decreto correttivo (13 giugno 2025).

4 CRITICITÀ

- a) **Disallineamento temporale nelle scelte tra i soggetti coinvolti:** vi potrebbe essere il caso di un professionista oppure di una associazione/STP che abbia già aderito al CPB per il biennio 2024/2025. In questo caso, il professionista oppure l'associazione/STP che non avesse aderito al CPB 2024/2025 non può aderire al CPB 2025/2026 in quanto il soggetto in costanza di CPB 2024/2025 non può accettare la proposta CPB 2025/2026. L'adozione non simultanea del CPB tra soci e enti può comportare **blocchi reciproci all'adesione**: se un ente è già in CPB per il biennio 2024/2025, i soci non possono aderire per il biennio successivo (2025/2026), generando una situazione di stallo.
- b) La **scelta per l'adesione al CPB va necessariamente condivisa su tutta la filiera**, accorpendo associazione, STP o STA e tutti i soci titolari di reddito di lavoro

autonomo sullo stesso biennio (es. 2025/2026). Il nuovo assetto impone un **coordinamento preventivo tra tutti i soggetti coinvolti**. In mancanza di tale concertazione, l'intera struttura (professionisti più ente) rischia l'esclusione o la cessazione dal CPB. Ciò determina un considerevole impegno organizzativo, complicato dal fatto che le differenti condizioni economiche dei professionisti potrebbero rendere l'adesione al CPB economicamente svantaggiosa per alcuni soggetti.

- c) **Caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati risultino approvati gli ISA, ma non applicabili.** L'art 10, c. 1, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità accedano al concordato preventivo biennale. Sembra, pertanto, che nel caso sussistano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, l'accesso al CPB risulti precluso, così pure nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente al biennio di adesione al concordato (es. anno 2024 per il biennio 2025/2026) non sia stato approvato il modello ISA relativo all'attività esercitata. Sembrerebbe possano essere esclusi anche i contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA ai soli fini statistici da come si evince dalla circolare n. 18/E del 2024 risposta 6.9 e dalla risposta n. 109/E del 2025. È proprio il caso del modello ISA DK05U "Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro", dove il professionista con propria posizione individuale che partecipa anche a una STP non potrà aderire al CPB 2025/2026 in quanto il modello ISA DK05U relativo alla stessa STP risulta approvato, ma non applicabile. La disposizione fa salvo il caso in cui gli ISA non siano **approvati**, ma nulla specifica in caso di **ISA approvati ma non applicabili**. Si genera così un **vuoto normativo** che rischia di creare ingiustificate esclusioni dal CPB.

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

Le nuove regole delineano un **sistema più rigido, ma coerente** in materia di CPB, allineando i criteri di accesso e permanenza a un principio di uniformità tra professionista e struttura associata. Tuttavia, l'applicazione concreta di tali norme si presenta **complessa**, specie in presenza di:

- adesioni disallineate temporalmente;

- ISA approvati ma inapplicabili;
- difficoltà organizzative nel coordinare la scelta di tutti i soggetti coinvolti.

Si auspica che l'Agenzia delle Entrate possa **intervenire con ulteriori chiarimenti interpretativi**, magari con un'apposita circolare, per dirimere i dubbi applicativi, specie in merito al tema degli ISA e ai casi di esclusione automatica a causa di disallineamenti non voluti tra soci e enti.

Prima di aderire al CPB per il biennio 2025/2026, è fortemente consigliato che:

- ogni professionista **verifichi la posizione degli enti cui partecipa**;
- ogni STP o associazione si coordini con **tutti i soci/associati titolari di reddito di lavoro autonomo**;
- venga effettuata una **valutazione degli ISA** applicabili non solo sotto il profilo dell'approvazione, ma anche della effettiva **applicabilità** ai fini dell'adesione.

Un errore di coordinamento o una lettura errata della norma potrebbe compromettere l'adesione e comportare conseguenze fiscali rilevanti.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Dipartimento Economia, Fiscalità e Crisi d'impresa

Angela Losito (coordinamento)
Massimo Braghin